

**CONVEGNO**

***RETE NAZIONALE DEI LABORATORI FITOSANITARI:  
SFIDE, CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI SVILUPPO***

*Ancona, Martedì 12 maggio 2026*

**Il nuovo regime fitosanitario, il ruolo  
della diagnostica, la costituzione della  
Rete Nazionale dei Laboratori**

***Francesco Faggioli***





*CREA Centro di Ricerca Difesa e Certificazione sede di Roma  
Istituto Nazionale di Riferimento per la Protezione delle Piante*



# NUOVO REGIME FITOSANITARIO EUROPEO

Protezione delle piante nell'Unione Europea

Prevenzione e gestione degli organismi nocivi



Basato su **3** regolamenti chiave (pilastri)

# NUOVO REGIME FITOSANITARIO EUROPEO

L 317/4

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

23.11.2016

## REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016

relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio

 Reg. 2016/2031  
Norme  
fitosanitarie

Normativa base fitosanitaria  
Classificazione organismi nocivi  
Introduzione passaporto delle piante  
Obblighi per operatori professionali

# NUOVO REGIME FITOSANITARIO EUROPEO

7.4.2017

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/1

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2017

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)



Reg.  
2017/625  
Controlli  
ufficiali

Sistema dei controlli ufficiali  
Verifiche su operatori e merci  
Approccio basato sul rischio  
Coordinamento a livello UE

# NUOVO REGIME FITOSANITARIO EUROPEO

10.12.2019

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/1

II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019



che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione



Reg.  
2019/2072  
Applicazione  
pratica

Norme di attuazione pratica  
Elenchi organismi regolamentati  
Condizioni per import/export  
Applicazione uniforme nei Paesi UE

# Il ruolo della diagnostica



Reg.  
2017/625  
Controlli  
ufficiali

ONE HEALTH

## Articolo 2

### Controlli ufficiali e altre attività ufficiali

1. Ai fini del presente regolamento, per «controlli ufficiali» si intendono attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare:

#### CAPO IV

### *Campionamento, analisi, prove e diagnosi*

#### Articolo 34

### Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi

1. I metodi di campionamento e di analisi, prova e diagnosi di laboratorio utilizzati nel contesto dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sono conformi alle norme dell'Unione che stabiliscono tali metodi o ai relativi criteri di efficienza.

#### Articolo 37

### Designazione dei laboratori ufficiali

1. Le autorità competenti designano laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nello Stato membro nel cui territorio operano tali autorità competenti o in un altro Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

e) opera secondo la norma **EN ISO/IEC 17025** ed è stato accreditato secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

TITOLO III

LABORATORI DI RIFERIMENTO E CENTRI DI RIFERIMENTO

*Articolo 93*

**Designazione dei laboratori di riferimento dell'Unione europea**

*Articolo 94*

**Responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione europea**

*Articolo 100*

**Designazione dei laboratori nazionali di riferimento**


1. Gli Stati membri designano uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 93, paragrafo 1.

*Articolo 101*

**Responsabilità e compiti dei laboratori nazionali di riferimento**

1. I laboratori nazionali di riferimento, nell'area di loro competenza:

# Il nuovo regime fitosanitario: la normativa italiana



# Il nuovo regime fitosanitario: la normativa italiana

26-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 48

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 19.

Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontaliere;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/827 della

 D.lgs.  
19/2021

 D.lgs.  
19/2021

## Capo II

# ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE (SFN)

### Art. 4.

#### *Servizio fitosanitario nazionale*

1. Il Servizio fitosanitario nazionale, già istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 e già disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, è l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all'attuazione delle

### Art. 5.

#### *Servizio fitosanitario centrale*

1. Il Servizio fitosanitario centrale opera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di cui all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, nonché l'organo di col-

### Art. 6.

#### *Servizi fitosanitari regionali*

1. I Servizi fitosanitari regionali operano presso le Amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e rappresentano le autorità deputate per l'attuazione sul territorio di competenza delle attività di cui all'articolo 3 e sono identificati da tale denominazione.

### Art. 7.

#### *Comitato fitosanitario nazionale*

1. Presso il Servizio fitosanitario centrale opera, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato fitosanitario nazionale, che è composto dal direttore del Servizio fitosanitario centrale, con funzioni di Presidente, dai


### Art. 8.

#### *Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante*

1. Il Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREADC) è l'Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, di cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto, di seguito denominato Istituto di riferimento, quale organismo scientifico di supporto del Servizio fitosanitario

# Capo II

## ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE (SFN)



### Funzioni principali

- Coordinamento nazionale della protezione delle piante
- Controllo e prevenzione degli organismi nocivi
- Monitoraggio fitosanitario del territorio
- Applicazione della normativa fitosanitaria europea

## Capo III

# LABORATORI

### Art. 13.

#### *Laboratori nazionali di riferimento (LNR)*

In applicazione dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono designati uno o più laboratori nazionali di riferimento per ogni laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2017/625. Può essere designato un laboratorio nazionale di riferimento anche nei casi in cui non vi sia un corrispondente laboratorio di riferimento dell'Unione europea.

### Art. 14.

#### *Laboratori ufficiali (LU)*

1. I Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza, e inseriscono i relativi dati nella sezione controlli ufficiali del SIPP di cui all'articolo 52.

### Art. 15.

#### *Laboratori per autocontrollo (LA)*

1. Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche, gli ambiti di competenza, le strutture e le modalità di riconoscimento dei laboratori per l'autocontrollo a cui gli operatori professionali possono rivolgersi per l'effettuazione di analisi in applicazione del presente decreto.:

### Art. 16.

#### *Rete nazionale dei laboratori*

1. È istituita la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte: INRPP, LNR, IU, Laboratori di ricerca

 D.M.  
12 aprile  
2022

Decreto del Ministro del 12 aprile 2022, n° 169819:  
quadro di riferimento nazionale delle strutture laboratoristiche



*Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori  
che operano nell'ambito della protezione delle piante**

Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante

**Articolo 28**

*(Compiti, funzioni e organizzazione della Rete Nazionale dei laboratori)*

1. La Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante, di seguito Rete nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n.19/2021, garantisce la cooperazione di tutti i laboratori partecipanti al fine di migliorare le attività di protezione delle piante, il contrasto agli organismi nocivi e l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali ed europee.
2. I laboratori che fanno parte della Rete Nazionale sono tenuti ad applicare i metodi di prova indicati dall'INRPP per tramite dei laboratori nazionali di riferimento al fine di assicurare omogeneità ed affidabilità dei risultati nella diagnosi degli organismi nocivi.
3. La Rete nazionale, nello svolgimento delle attività, utilizza i dati e le informazioni messi a disposizione dai laboratori per l'autocontrollo, dai laboratori per la verifica delle caratteristiche di commercializzazione e dai laboratori di micropropagazione ai fini della sorveglianza e del monitoraggio del territorio.

**Articolo 29**

*(Coordinamento e sorveglianza della Rete Nazionale)*

1. La Rete Nazionale dei laboratori è sottoposta al coordinamento e alla sorveglianza del CFN con il supporto dell'INRPP che predispone una relazione annuale sulle attività svolte.
2. Presso il Servizio fitosanitario centrale è istituito, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Tavolo permanente della Rete Nazionale così composto:
  - a) dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale o da un suo delegato

# La struttura della Rete Nazionale dei Laboratori

Istituto Nazionale per la  
Protezione delle Piante

Laboratori Nazionali di  
Riferimento

Rete Nazionale dei  
Laboratori

Istituita ai sensi dell'art. 16 del  
D.lgs. 19/2021 e art 28 del DM 12  
aprile 2022

Laboratori Ufficiali

Laboratori di Ricerca

# RETE NAZIONALE DEI LABORATORI

Art. 16 D. Lgs. 19 e art. 28 del DM 12 aprile 2022



**Istituto Nazionale di Riferimento**



Laboratori Nazionali di Riferimento



Laboratori Ufficiali



Laboratori di Ricerca

# ISTITUTO NAZIONALE DI RIFERIMENTO

(Art. 8 D. Lgs. 19)



Centro Ricerca Difesa e Certificazione  
(CREA-DC)



Svolge compiti in materia di insetti e acari, funghi e oomiceti, batteri, nematodi, virus e viroidi

- Effettua **approfondimenti scientifici** sugli organismi nocivi che rappresentano un rischio fitosanitario di recente comparsa
- Assiste attivamente il Servizio fitosanitario nazionale, **nella diagnosi di organismi nocivi per le piante**, (diagnosi di conferma, studi di caratterizzazione o tassonomici su agenti patogeni isolati o esemplari di organismi nocivi su richiesta del Servizio fitosanitario nazionale);
- **Coordina delle attività dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali**, nonché dei restanti laboratori della rete nazionale, al fine di armonizzare e migliorare i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio e il loro impiego, in coordinamento con il Servizio fitosanitario centrale;
- **Organizzazione degli *audit* dei laboratori nazionali di riferimento, dei laboratori ufficiali e dei laboratori della rete nazionale** in applicazione del piano nazionale degli *audit*



# RETE NAZIONALE DEI LABORATORI

Art. 16 D. Lgs. 19



Istituto Nazionale di Riferimento



**Laboratori Nazionali di Riferimento**



Laboratori Ufficiali



Laboratori di Ricerca

# LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

(Art. 13 D. Lgs. 19)



**CREA-DC: DIALAB**

Laboratorio multisito accreditato  
ISO 17025

## COMPITI

- Fare da tramite con i EURLs
- Dare supporto tecnico/scientifico alle autorità competenti
- Effettuare analisi ufficiali di conferma su richiesta del Servizio fitosanitario centrale o del Servizio Fitosanitario Regionale
- Stabilire i metodi ufficiali di diagnosi
- Trasferire i metodi ufficiali alla rete
- Organizzare prove comparative (TPS) o di competenza (PT) tra laboratori ufficiali
- Formare il personale della rete
- Svolgere AUDIT ai laboratori della rete

# RETE NAZIONALE DEI LABORATORI

Art. 16 D. Lgs. 19



Istituto Nazionale di Riferimento



Laboratori Nazionali di Riferimento



**Laboratori Ufficiali**



Laboratori di Ricerca

# LABORATORI UFFICIALI

(Art. 14 D. Lgs. 19)

*I Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti minimi (Allegato III - DM 12 aprile 2022, n° 169819), conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625*

- Laboratori pubblici o privati designati dai Servizi Fitosanitari Regionali
- Rispondono alle caratteristiche di cui all'art. 37 del Reg. 2017/625 - Devono essere Accreditati ISO 17025
- Effettuano **analisi ufficiali** nell'ambito di controlli ufficiali ed altre attività ufficiali



# RETE NAZIONALE DEI LABORATORI

Art. 16 D. Lgs. 19



Istituto Nazionale di Riferimento



Laboratori Nazionali di Riferimento



Laboratori Ufficiali



**Laboratori di Ricerca**

# LABORATORI DI RICERCA

(Art. 16 comma 2 D. Lgs. 19)

*Laboratori di ricerca operanti sul territorio nazionale nel settore della protezione delle piante, nonché della ricerca e della sperimentazione agraria, che si impegnano a collaborare con il Servizio fitosanitario nazionale*



Enti ed Istituzioni scientifiche

COOPERANO con  
il SFN e gli altri laboratori della RNL

Sviluppo e validazione di metodi di prova, anche attraverso la partecipazione e/o organizzazione di confronti interlaboratorio (TPS e PT)

Attività collegate alla sorveglianza e al monitoraggio fitosanitario del territorio

Condivisione dei MBR  
Organizzazione dell'aggiornamento e formazione professionale nel settore della diagnostica vegetale

Devono aderire alla RNL mediante specifica richiesta scritta (*Allegato V* - DM 12/04/2022) al SFC che li riconosce previa verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti (*Allegato IV* - DM 12/04/2022)

# Funzionamento della Rete Nazionale dei Laboratori

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.8	Procedura operativa
Indicazioni applicative per il funzionamento dei laboratori ufficiali	Pag. 2 di 14

## Indice

<b>Indice</b> .....	2
<b>Premessa</b> .....	3
<b>Riferimenti Normativi</b> .....	3
<b>Definizioni di “controlli ufficiali” ed “altre attività ufficiali” (articolo 2 del OCR)</b> .....	4
<b>Laboratori ufficiali</b> .....	8
<b>Laboratori ufficiali che operano nel rispetto dell’articolo 37 del OCR</b> .....	8
<b>Laboratori ufficiali che operano ai sensi dell’articolo 37 del OCR che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 41</b> .....	9
<b>Laboratori ufficiali che operano ai sensi dell’articolo 37 del OCR e che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 42.</b> .....	10
<b>Laboratori ufficiali che operano in deroga all’art. 37 ai sensi dell’articolo 40 del OCR</b> .....	11
<b>Obblighi dei laboratori ufficiali riguardo alla partecipazione alle prove comparative interlaboratorio o alle prove valutative</b> .....	11
<b>Azioni correttive da attuare in caso di prestazioni non soddisfacenti o per mancata partecipazione ad una prova valutativa</b> .....	12
<b>Caratteristiche minime attestanti l’applicazione di un sistema di assicurazione della qualità (di cui all’art. 40 comma 1, lettera b), punto iv) Reg. 2017/625 e art. 3 lettera a) del Regolamento delegato 2021/1353)</b> .....	14

# Rete Nazionale dei Laboratori

5 Laboratori  
Nazionali di  
Riferimento  
1 Laboratorio  
Nazionale di  
Riferimento per  
*X. fastidiosa*

43 Laboratori  
Ufficiali  
24 accreditati  
ISO 17025  
7 accreditati per  
tutte le classi di  
organismi

4 Laboratori di  
Ricerca

SFR	OL	SFR	OL	SFR	OL	SFR	OL
Abruzzo	IZSAM- Abruzzo e del Molise	Prov. Bolzano	Centro sperimentale di LAIMBURG	Campania	Laboratorio SFR Campania	Emilia Romagna	Laboratorio SFR Emilia Romagna
	Laboratorio diagnostica fitopatologica		Freising-DE		CNR-ISPP		UNIBO – Patologia Vegetale
	Laboratorio SFR Lombardia		Laboratorio SFR Lombardia		UNINA - Entomologia		CAV
Basilicata	ALSIA	Calabria	Centro Sperimentale Dimostrativo – ARSAC		CREA-OFA		Verdelab - Eurofins
	UNI Basilicata - SAFE						
	AGRIS - Sardegna						
Friuli Venezia Giulia	ERSA	Calabria	Laboratorio ARSAC	Lazio	PHY.DYA. srl	Liguria	Laboratorio SFR Liguria
	Laboratorio SFR Lombardia		Laboratorio SFR Lombardia		Laboratorio SFR Lombardia		Istituto regionale per la Floricoltura
							Laboratorio SFR Lombardia

SFR	OL	SFR	OL	SFR	OL	SFR	OL
Lombardia	Laboratorio SFR Lombardia	Piemonte	Laboratorio SFR Piemonte	Provincia di Trento	FEM	Sicilia	Laboratorio Fitopatologico Osservatorio Palermo
	Laboratorio Fitosanitario AMAP		Agroinnova	Sardegna	AGRIS		Laboratorio Fitopatologico Osservatorio Acireale
UNI Politecnica delle Marche			Enocontrol	Toscana	Laboratorio multisito SFR Toscana sede A e B		Laboratorio SFR Lombardia
		Laboratorio SFR Lombardia	UNIBA				Umbria
Marche	Puglia		CNR-ISPP	Valle d'Aosta	Laboratorio SFR Valle d'Aosta		
		Laboratorio SFR Molise	UNIFG				Laboratorio SFR Piemonte
			Laboratorio SFR Lombardia	UNI Salento	Veneto	IZSSS	
Molise	CRSFA-Basile Caramia	Puglia	IAM	Valle d'Aosta		Laboratorio SFR Valle d'Aosta	Laboratorio SFR Veneto
			CRSFA-Basile Caramia		UNI Padova		
			CRSFA-Basile Caramia		Laboratorio SFR Lombardia		
CRSFA-Basile Caramia	CRSFA-Basile Caramia						


# Rete Nazionale dei Laboratori



- Virus, viroidi, fitoplasmi
- Funghi e oomiceti
- Batteri
- Nematodi
- Insetti, acari

# RETE NAZIONALE DEI LABORATORI

Art. 16 D. Lgs. 19



Garantisce la cooperazione di tutti i laboratori partecipanti al fine di migliorare le attività di protezione delle piante, il contrasto agli organismi nocivi e l'applicazione delle normative fitosanitarie nazionali ed europee.

Armonizza i metodi di prova ufficiali da utilizzare


Organizza circuiti interlaboratorio (TPS, PT)

Mette a disposizione i materiali biologici di riferimento

Favorisce ed incentiva lo scambio le informazioni


# Sito web Protezione delle piante

<https://www.protezionedellepiante.it/>



# Database dei metodi utilizzati dalla rete

<https://laboratori.azurewebsites.net/index.php>



# ***CONSIDERAZIONI FINALI***

**La Rete Nazionale dei Laboratori Fitosanitari** svolge un ruolo strategico nel coordinamento delle attività diagnostiche e di sorveglianza fitosanitaria sul territorio nazionale.

La collaborazione tra laboratori garantisce:


diagnosi affidabili e uniformi;

risposta rapida alle emergenze fitosanitarie;

condivisione e scambio di competenze, conoscenze e metodiche;

maggiore efficacia nella protezione delle produzioni agricole e della biodiversità.

Una rete integrata rappresenta quindi uno strumento essenziale per rafforzare la sicurezza fitosanitaria e la tutela del patrimonio agroforestale nazionale.



*Grazie per l'attenzione*